

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3971

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1999

—————

Norme in materia di nomina degli scrutatori di seggio
elettorale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le modalità di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali sono attualmente disciplinate dalla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata ad appena un anno dalla sua entrata in vigore dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. La prima prevede l'istituzione di un albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore, mentre la seconda ha introdotto un nuovo albo, da cui sono sorteggiati gli scrutatori se vengono ad essere insufficienti quelli determinati, sempre con sorteggio, in base al primo albo.

Questo secondo sorteggio è del tutto aleatorio. Nella pratica infatti si assiste al crearsi di un sistema chiuso del quale sono protagonisti sempre gli stessi soggetti. Si tratta, spesso, di pubblici dipendenti, il che comporta la perdita di giornate lavorative e disagi per i cittadini che si rivolgono agli uffici di appartenenza degli scrutatori.

Il costo dei soli scrutatori ammonta a circa trenta miliardi per le consultazioni referendarie, per le quali si procede solitamente ad un accorpamento dei seggi e quindi ad una riduzione del numero di giornate impegnate per le operazioni elettorali.

Nonostante questo il numero minimo di scrutatori impegnati per le consultazioni nazionali supera le 180 mila unità. Le somme sono erogate dai comuni e rimborsate dalle prefetture. Questo denaro potrebbe essere utilmente impiegato per favorire l'impiego dei giovani in cerca di prima occupazione o

di tutti coloro che, avendo perso l'impiego, sono iscritti nelle liste di collocamento o mobilità.

Mediamente, per due giorni di impegno, gli scrutatori percepiscono circa 160 mila lire, cifra che sale a oltre 300 mila lire per le elezioni politiche.

Si tratta di somme modeste che, tuttavia, possono costituire un valido apporto per le condizioni economiche di chi attraversa momenti difficili.

Inoltre, poiché queste persone hanno presumibilmente un maggior bisogno di una integrazione al proprio reddito, si ridurrebbe il fenomeno delle rinunce e quello delle assenze, nonché le lunghe file di ragazzi al momento della costituzione dei seggi nella speranza di poter coprire posti vacanti.

Non si tratta qui di dare una elemosina ai disoccupati, ma di disporre di cittadini più motivati e disponibili, premiando anzitutto i giovani.

Proponiamo perciò di riservare l'iscrizione all'albo degli scrutatori ai cittadini residenti iscritti nelle liste di collocamento e di coprire, in seguito, le eventuali vacanze con un sorteggio fra tutti coloro che, non in possesso di quel requisito, ne facciano richiesta, riservando così solo a questi ultimi l'albo speciale istituito con l'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989 e superando l'attuale sovrapposizione tra i due albi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici;
- c) essere iscritti alle liste di collocamento o di mobilità presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel territorio della sezione circoscrizionale ove si presenta la domanda».

2. L'inclusione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è subordinata alla presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte dei cittadini interessati, nella quale essi dichiarano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, la commissione elettorale comunale acquisisce gli elenchi dei cittadini iscritti alle liste di collocamento e mobilità presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei

posti da ricoprire per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, la commissione elettorale comunale provvede a coprire i posti vacanti mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 5-*bis* della medesima legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni.